



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 68/19/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITORIALE SAN PAOLO S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELENOVA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI DELL’ ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
31 LUGLIO 2005 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,  
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 14/2018 - PROC. 98/18/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dei controlli svolti in merito all'attività delegata da questa Autorità, inerente al monitoraggio della programmazione televisiva locale, ha effettuato controlli sulla programmazione trasmessa dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telenova", fornito dalla Società Editoriale San Paolo S.r.l., nella settimana dal 15 al 21 settembre 2018. Dall'analisi della programmazione il CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT n. 14/2018 adottato il 12 novembre 2018 e notificato in pari data, ha contestato alla Società Editoriale San Paolo S.r.l., con sede legale in Piazza San Paolo, n. 14, Alba (CN), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "Telenova", la trasmissione di messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni, in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP perché:

1. nel programma "Go Kart", trasmesso il 19 settembre 2018 dalle ore 23:28 alle ore 23:57, i presentatori all'inizio del programma dichiarano che si occuperanno del *Campionato NGK first class*, e che *<la manifestazione è stata organizzata dalla Rhiag Group, gruppo multinazionale che opera nella distribuzione e vendita di parti di ricambio di veicoli industriali e che dopo l'acquisizione nel 2016 della LQK Corporation la missione è quella di incrementare il livello di servizio nel mercato indipendente, offrendo la più ampia gamma di prodotti di qualità.>* Tale messaggio viene ritenuto promozionale. Durante il programma scorrono in sovrimpressione nomi e riferimenti di officine di autoricambi e viene pubblicizzato un evento nel *kartodromo* Iscaro di Napoli senza che tali comunicazioni vengano segnalate come pubblicità;
2. il programma "Passion for Motorsport", trasmesso il 21 settembre 2018 dalle ore 23:00 alle ore 23:31, mostra le stesse caratteristiche del programma "Go Kart", con inserimenti pubblicitari non segnalati. Anche in questo caso all'inizio del programma i presentatori danno informazioni sulla società NGK, da cui prende il nome il campionato di *karting*, e durante il programma si rilevano scritte a scorrimento, in sovrimpressione, riportanti i nomi e i riferimenti di officine di autoricambi.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato dettagliate memorie difensive in data 28 novembre 2018, nelle quali ha dichiarato che i programmi "Go Kart" e "Passion for Motorsport", oggetto della contestazione, riportano le fasi salienti delle tappe delle gare del campionato di *karting* "NGK First class" che si svolgono sul territorio nazionale e che i presentatori hanno inteso dare informazioni agli spettatori sulla società da cui prende il nome operante nel campo dei componenti per l'industria di veicoli e sull'attività da essa svolta (ricambi di veicoli industriali) senza pubblicizzarne i prodotti commercializzati, a corollario dei servizi di cronaca sportiva presentati, riferiti a gare di *karting* che si erano già disputate alla data di messa in onda del programma televisivo. Inoltre, nel corso dei programmi vengono date informazioni,

di brevissima durata - circa 30 secondi - nominando l'azienda che ha provveduto ad organizzare la singola manifestazione a livello locale, oggetto della cronaca sportiva. La società NGK, che dà il nome al campionato di *karting*, è una azienda meccanica operante a livello locale il cui nome compare durante la gara solo per esclusive finalità di cronaca.

Nella contestazione il CO.RE.COM. ha riportato, quale violazione, anche la presenza di pubblicità dell'evento presso il *kartodromo* Iscaro di Napoli, in quanto durante la cronaca sportiva vengono inquadrare le immagini di un cartellone con sopra riportati i nomi di alcune società. L'immagine che compare in video *<è il cartellone dell'evento sportivo in cui risultano citate le aziende che hanno organizzato la manifestazione locale, che sono sponsor dell'evento e partecipano come concorrenti alla competizione sportiva. Tali società non sono sponsor del programma o inserzionisti pubblicitari dell'emittente>*. I nomi delle società che appaiono in sovrimpressione e a scorrimento, privi di loghi o di specifici riferimenti promozionali alle attività svolte, sono i titolari delle omonime scuderie scesi in gara con i rispettivi *kart* nella competizione.

La parte ha dichiarato infine che tutti i messaggi trasmessi durante i programmi sportivi "*Go Kart*" e "*Passion for Motorsport*" hanno avuto carattere e scopo informativo nei confronti degli spettatori e non possono essere qualificati né comunicazioni commerciali né televendite, non presentandone le caratteristiche intrinseche.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM, con nota inviata a questa Autorità in data 20 dicembre 2018 (n. prot 238000) ha proposto l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Società Editoriale San Paolo S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Telenova*", per la trasmissione di comunicazioni commerciali prive di segnalazione, all'interno dei due programmi "*Go Kart*" e "*Passion for Motorsport*", come descritto nell'atto di contestazione.

Questa Autorità, dall'esame della documentazione versata in atti e dalla visione dei filmati, non ritiene che gli episodi descritti nella contestazione possano connotarsi come comunicazioni commerciali in quanto prive di elementi promozionali sui prodotti o servizi offerti da parte delle officine di ricambi di veicoli industriali.

Si ritiene quindi di accogliere le memorie giustificative della parte in quanto la citazione dei nomi di officine meccaniche insediate sul territorio in cui ha avuto luogo la competizione sportiva è avvenuta al solo scopo di elencare le imprese concorrenti al campionato, che risultano essere le officine realizzatrici/assemblatrici dei prototipi partecipanti alla gara, realizzati non a livello industriale ma amatoriale, frutto della maestria di piccole imprese artigianali che hanno anche investito nell'impresa sportiva. Non si ritiene che il servizio di media audiovisivo abbia inteso pubblicizzare le officine di autoricambi fornendo al telespettatore la sola indicazione del nome in sovrimpressione, rilevando che, nel corso dei programmi, non sono mai state date indicazioni relativamente ai prodotti commercializzati né questi sono stati presentati con scopi promozionali.

Si evidenzia inoltre che le informazioni fornite all'interno dei due programmi sportivi, oggetto di contestazione, e ritenute comunicazioni commerciali, sono state

invece funzionali per la comprensione da parte degli occasionali spettatori, non appassionati di questo sport di nicchia, quale il *karting*, della fruizione delle varie fasi della gara sportiva in corso.

Pertanto, si ritiene di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Società Editoriale San Paolo S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Telenova*”, e di archiviare il presente procedimento sanzionatorio in quanto, all’interno dei due programmi oggetto della contestazione, non è stata riscontrata la trasmissione di alcuna comunicazione commerciale priva di segnalazione;

CONSIDERATO che il CO.RE.COM. Lombardia non ha ritenuto di accogliere le motivazioni della parte e ha adottato la deliberazione n. 66 del 19 dicembre 2018, nella quale ha proposto all’Autorità la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Società Editoriale San Paolo S.r.l., con sede legale in Piazza San Paolo n. 14, Alba (CN);

RILEVATO che dall’analisi della documentazione inviata dal suddetto CO.RE.COM. questa Autorità, ritiene di poter accogliere le giustificazioni presentate dalla parte ed inviate al CO.RE.COM. in data 28 novembre 2018, nelle quali si evidenzia che i messaggi, ritenuti comunicazioni commerciali, erano solo indicazioni informative per identificare i concorrenti in gara e gli organizzatori della manifestazione sportiva;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che non ricorre la violazione contestata dal CO.RE.COM. Lombardia per la violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nelle giornate del 19 e 21 settembre 2018;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Società Editoriale San Paolo S.r.l., con sede legale in piazza San Paolo n. 14, Alba (CN), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Telenova*”, per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi